



gildainsegnanti@libero.it  
www.gildano.it

Via Monte San Michele 13/C 28100 Novara

Fax 0321 085532 Tel 0321 1810158

### Calendario scolastico delle scuole secondarie di PRIMO grado

Molte scuole medie con orario da lunedì a venerdì, "costringono" i docenti a tornare per vari sabati (fino a 5), iniziano un giorno prima, aboliscono i giorni di vacanza (es carnevale) con la scusa che non si svolgono tutte le ore previste! Nella Regione Piemonte sono previsti **170 giorni** di lezione (togliendo il santo patrono) quindi 170 diviso 5 giorni corrisponde a **34 settimane** che permettono tutti gli adattamenti del calendario secondo l'autonomia!

#### Gazzetta Ufficiale N. 162 del 15 Luglio 2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009 , n. 89

5. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, e' così determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:

		settimanale		annuale
Italiano, Storia, Geografia		9		297
Attività di approfondimento in materie letterarie		1		33
Matematica e scienze		6		198
Tecnologia		2		66
Inglese		3		99
Seconda lingua comunitaria		2		66
Arte e immagine		2		66
Scienze motorie e sportive		2		66
Musica		2		66
Religione cattolica		1		33

L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondenti a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.

L'intervento regionale, e a maggior ragione l'autonomia delle istituzioni scolastiche, devono tener conto: dei parametri previsti dalla normativa generale in materia di ordinamenti, che fissa il numero minimo di giorni di lezione e il monte **ore annuale** dei percorsi.

Alcune scuole svolgono 6 ore di 55 minuti + 20 minuti di intervallo al giorno cioè 5 ore e 50 al giorno invece di 6 accollandosi un obbligo di 10 minuti di recupero al giorno (per alunni e docenti). Altre scuole fanno un solo intervallo perciò svolgono 5 ore e 40 al giorno, dovendo recuperare 20 minuti al giorno.

Ma se il monte ore annuo obbligatorio viene calcolato su 33 settimane ed è di **990** ore (compreso approfondimento) e viene svolta una settimana in più (29 ore e 10 minuti oppure 28 e 20 di scuola) queste ore vanno a costituire il monte ore obbligatorio annuale.

Il recupero perciò si riduce: deve essere di 50 minuti alla settimana (es Duca D'Aosta) oppure di 100 minuti alla settimana (es Pier Lombardo – Fornara Ossola)

RECUPERI DOVUTI IN 1 A.S.	
50 x 33= 1650 minuti cioè <b>27 ore e 30 minuti</b>	100 x 33= 3300 minuti cioè <b>55 ore</b>

Il calendario scolastico regionale comprende 170 giorni (nel caso si chiuda per il Santo Patrono, come a Novara) che corrispondono a 34 settimane, cioè a 1020 ore, superiori rispetto al monte ore annuo **obbligatorio per Legge di 990**, proprio per consentire gli adattamenti consentiti dall'autonomia.

Con la riduzione oraria ad orario settimanale di 29 ore e 10 minuti, in 34 settimane si svolgono:

991 ore e 40 minuti, **1 ora in più rispetto a quelle obbligatorie.**

Con la riduzione oraria ad orario settimanale di 28 ore e 20 minuti, in 34 settimane si svolgono:

963 ore e 20 minuti, **mancano quindi 26 ore e 40 minuti.**

In realtà, però, iniziando la scuola un giorno prima (+1 **giorno**) e togliendo carnevale (+2 **giorni**) le ore scolastiche da recuperare non sono più 26 e 40 (perché

17 si sono già recuperate con l'abolizione del carnevale e l'inizio anticipato di 1 giorno).

**Il calendario infatti, in Piemonte per esempio passa, nel caso di orario su 5 giorni, da 173 giorni a 174 se il patrono ricade in periodi non scolastici, esso tiene conto del monte ore annuo delle discipline!**

*E' bene ricordare che la riduzione dell'ora per motivi non estranei alla didattica, cioè didattici, comporta il recupero per i docenti e per gli insegnanti!  
Non è vantaggiosa perché comunque si devono preparare più lezioni, a parità di stipendio!*

<b>Senza chiusura per il patrono</b>	<b>Con la chiusura per il patrono</b>
174 giorni=	173 giorni=
equivalgono a <b>4 giorni</b> in più rispetto al calendario regionale	equivalgono a <b>3 giorni</b> in più rispetto al calendario regionale
Per chi ha un orario di 29 ore e 10 minuti vi sono	Per chi ha un orario di 29 ore e 10 minuti vi sono
<b>23 ore e 20 in più!</b>	<b>17 ore e 30 in più!</b>
<b>NESSUN RECUPERO!</b>	<b>NESSUN RECUPERO!</b>
Per chi ha un orario di 28 ore e 20 minuti vi sono	Per chi ha un orario di 28 ore e 20 minuti vi sono
<b>22 ore e 40 in meno!</b>	<b>17 ore in meno!</b>
<b>IL RECUPERO DOVUTO PERTANTO DOVREBBE ESSERE DI 4 ORE!</b>	<b>IL RECUPERO DOVREBBE ESSERE SOLO DI 9 ORE E 40!</b>
	<b>PERCHE' 5 SABATI?</b>
	<b>DI QUANTE ORE?</b>

La Gilda novarese si esprime a favore dell'ora di 60 minuti che consentirebbe di svolgere 6 ore di scuola al giorno per 5 giorni, ad esempio, dalle 8 alle 14, ma anche dalle 07.50 alle 13 e 50, considerando sempre l'intervallo nel monte ore scolastico e anche nell'orario ordinario del docente (18 ore in questo caso).

Con un orario dalle 7.45 alle 13.45 si svolgerebbero sei moduli al giorno di 60 minuti senza bisogno di alcun recupero e di alcun pomeriggio.

Vi sono poi altre possibilità, come l'aggiunta di un pomeriggio o di qualche sabato per rendere l'orario più leggero al mattino.

**La scelta è delle scuole.**

L'iter della definizione dell'orario settimanale, prevede:

- la delibera del Collegio docenti sui criteri didattici di formulazione dell'orario, esplicitati anche nel POF, e di scelta della durata dell'unità di lezione all'interno del quadro definito dal Consiglio di istituto,
- la delibera del Consiglio di Istituto sull'orario settimanale e sull'orario di inizio e fine delle lezioni giornaliere, tenuto conto delle necessità organizzative interne ed esterne (come ad esempio i trasporti e il servizio mensa, ove esistente, esperite tutte le possibili azioni di coordinamento con gli Enti e le Società locali),

- la disposizione da parte del capo di istituto dell'orario scolastico comprensivo della definizione delle modalità dell'eventuale recupero del tempo scuola per gli alunni e del tempo lavoro per i docenti, previa acquisizione della compatibilità dell'unità oraria prescelta con l'attuazione del POF di istituto.

L'unità di riferimento è l'ora (60 minuti). Pertanto la formulazione dell'orario settimanale è basata sulla scelta sia dell'articolazione delle lezioni/attività, sia della durata dell'unità di lezione.

Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di comunicare il proprio calendario, adattato per esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, agli studenti, alle loro famiglie ed agli enti locali entro il 30 settembre 2013.

Poiché gli Insegnanti non sono tenuti ad essere a scuola oltre le 18 ore, se non per le attività funzionali, il contratto precisa chiaramente che **il tempo dell'intervallo è tempo scuola a tutti gli effetti**, in pratica è errato richiedere ai docenti di rimanere a scuola durante la ricreazione, al di fuori del proprio orario di insegnamento, sia quando le ore sono di 60 minuti, sia quando non lo sono e sia già previsto il recupero delle frazioni orarie.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 all'ART.28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO recita testualmente:

**“Comma 10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.”**

L'adozione nell'ambito dell'offerta formativa di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria è pienamente legittima, ma non può in alcun caso ridurre l'orario obbligatorio annuale (definito in base al monte orario annuale e all'applicazione delle quote di autonomia) attuato nel calendario scolastico e deve prevedere il recupero anche delle eventuali residue frazioni di tempo, sulle rispettive classi e per disciplina, rispettando eventualmente la quota di autonomia se applicata.

La riduzione dell'ora di lezione se deliberata dal Consiglio d'Istituto o di Circolo per motivi **estranei** alla didattica e determinati da cause di forza maggiore (orari trasporto, mensa ...) non prevede alcun obbligo di recupero da parte dei docenti (CC.MM n. 243/79 e n. 192/80, richiamate dal *comma 8* dell'art. 28 del CCNL2006/2009); se invece la riduzione è operata per motivi diversi dai precedenti ed è deliberata dal Collegio dei docenti, comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica (DPR 8.3.1999 n. 275 art. 4 c. 2b, CCNL art. 28 c.7

Sono sempre possibili tutte le variazioni previste dal DPR 275/99 in merito a forme di didattica modulare, non basate su scansione settimanale, con possibilità di concentrazione di alcune attività che richiedono intensità di apprendimento o svolgimento extrascolastico. Secondo il CCNL del Comparto scuola l'orario di insegnamento, anche in riferimento al completamento dell'orario obbligatorio, può essere articolato sulla base della programmazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

I Consigli di Istituto non possono sospendere le attività didattiche senza che siano state preventivamente giustificate e **debitamente motivate dai Collegi Docenti le compensazioni o i recuperi**, poiché ciò configurerebbe danno al pubblico erario per la mancata prestazione lavorativa del personale, interruzione di pubblico servizio nonché un danno evidente alle famiglie.